

FEDELTÀ E DECENTRAMENTO NELLE TRADUZIONI LITURGICHE*

MASSIMO DEL POZZO

SOMMARIO: 1. Il contesto e la motivazione del provvedimento. – 2. Il contenuto e il tenore della novella codiciale. – 3. La distinzione tra “recognitio” e “confirmatio”. – 4. Le implicazioni della modifica normativa.

1. IL CONTESTO E LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

L'APERTURA alle lingue vernacole è stato probabilmente il segno più immediato ed evidente della promozione della partecipazione piena, consapevole e attiva del popolo orante di Dio alle celebrazioni liturgiche desiderata dal Concilio Vaticano II.¹ L'annoso problema delle traduzioni dei testi liturgici ha accompagnato il cammino della riforma liturgica sin dal suo inizio, ingenerando qualche malinteso e contrasto per la rapidità, l'impulsività e la dubbia qualità delle prime versioni.² Le polemiche e divergenze si sono progressivamente smorzate ma mai completamente placate. In tempi recenti la problematica è stata al centro dei principali interventi e preoccupazioni nell'attuazione della riforma.³ La materia liturgica ingenera non di rado tensioni e pressioni molto appassionate e sentite che poco aiutano la riflessione e la matura ponderazione delle questioni. Anche il m. p. *Magnum principium* non ha mancato di suscitare vivaci polemiche e reazioni virali e mediatiche. I diversi commenti hanno determinato qualche equivoco e incomprensione nell'interpretazione del disposto e la necessità di una chiara

* Vedi nella sezione «Documenti» il testo del m. p. *Magnum principium*.

¹ Cfr. SC 14. Sarebbe chiaramente riduttivo limitare la partecipazione alla fruibilità e comprensione popolare dei segni, cfr. i noti e acuti rilievi di J. Ratzinger a proposito della *participatio* (*Introduzione allo spirito della liturgia*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 2001, pp. 167-173).

² Cfr. il ns., *Cinquant'anni di riforma linguistica della celebrazione eucaristica: esiti e prospettive*, «*Annales Theologici*», 30 (2016), pp. 323-342.

³ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, istr. *Varietates legitimae*, sulla Liturgia romana e l'inculturazione, 25 gennaio 1994, «AAS», 87 (1995), pp. 288-314; ID., istr. *Liturgiam authenticam*, sull'uso delle lingue correnti nella pubblicazione dei libri della Liturgia romana (v Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II), 28 marzo 2001, «AAS», 93 (2001), pp. 685-726.

e ferma puntualizzazione pontificia.⁴ Occorre pertanto valutare il testo con serenità ed equilibrio, soprattutto in attesa che si sviluppi e definisca meglio la prassi applicativa, evitando esasperazioni ideologiche o pregiudiziali.

Il provvedimento normativo si inserisce dichiaratamente nella linea della miglior attuazione e applicazione delle istanze conciliari. A fronte della progressiva e accentuata centralizzazione del sistema canonico, soprattutto da Trento in poi, il Concilio ha voluto richiamare ad un sano decentramento e coordinamento istituzionale.⁵ Il *Motu proprio* in oggetto precisa appunto le attribuzioni e le responsabilità delle Conferenze episcopali e del governo centrale in merito alla qualità e rispondenza dell'adattamento e delle traduzioni dei libri liturgici nella linea della collaborazione e cooperazione. Vale la pena precisare sin d'ora che una visione concorrenziale o, peggio ancora, antagonistica e conflittuale dei rapporti tra il centro e la periferia tradisce il senso e lo spirito della comunione ecclesiale e l'intenzione del Legislatore.⁶

I *due cardini* che ispirano l'intervento legislativo appaiono *l'unità del culto e la fedeltà alla tradizione celebrativa*, da un canto, e *la legittima autonomia nella modulazione linguistica e nell'adeguatezza dei testi ai contesti particolari*, dall'altro.⁷ Si tratta di valori da integrare e coniugare nell'opera di traduzione prima che nella definizione delle spettanze.⁸ Ci sembra pertanto equivoco e fuorviante supporre che la Congregazione per il Culto sia la sola garanzia dell'unità (per quanto per la sua centralità e universalità abbia un'indubbia

⁴ La Nota "Commentaire" sul *motu proprio* attribuita al Card. R. Sarah (cfr. ad es. *La Nuova Bussola Quotidiana*, 12/10/2017) è stata espressamente rettificata da FRANCESCO, *Lettera al Card. Sarah*, 15 ottobre 2017, in <https://it.zenit.org/articles/papa-scrive-lettera-al-card-sarah-riguardo-al-motu-proprio-magnum-principium/> cons. 15/12/2017).

⁵ «Negli ultimi anni – dopo un periodo di forte centralismo – s'è affermata la tendenza verso un'organizzazione più decentralizzata» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, p. 227). Papa Francesco ha espressamente affermato: «Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare "decentralizzazione"» (es. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 16).

⁶ Circa il rapporto tra Chiesa universale e Chiese particolari, cfr. in generale CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, 28 maggio 1992, nn.7-10. A proposito delle relazioni tra Sede Apostolica e Conferenze episcopali il Papa osserva che lo scambio avviene: «in spirito di dialogo e di aiuto a riflettere se e quando fosse necessario» (FRANCESCO, *Lettera al Card. Sarah*).

⁷ La *Sacrosanctum Concilium* afferma: «Salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi etnici, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni; e sarà bene tener opportunamente presente questo principio nella struttura dei riti e nell'ordinamento delle rubriche» (n. 38). Le traduzioni evidentemente non sono rapportabili agli adattamenti, comportano tuttavia l'esigenza di conformarsi all'indole e alla mentalità delle diverse culture linguistiche.

⁸ Riteniamo un errore supporre che la Congregazione per il Culto sia garanzia dell'unità e le Conferenze episcopali espressione della varietà. Entrambe le istanze tendono allo stesso fine anche se da prospettive differenti.

funzione unificante e aggregante) e le Conferenze episcopali siano espressione della varietà: entrambe le istanze tendono allo stesso fine anche se da prospettive differenti e con ruoli complementari. Il criterio oggettivo della verità, qualità e bellezza della versione insomma prevale su quello meramente soggettivo o potestativo. Le esigenze segnalate traspaiono peraltro dal tenore del proemio.

Il richiamo alla *fedeltà delle traduzioni* è molto chiaro nel proemio e nel disposto. L'unità sostanziale nel culto (l'obbedienza nella fede al mistero celebrativo) è il massimo bene della comunione. Il Pontefice parla perciò esplicitamente di assicurazione dell'*integritas et accurata fidelitas* a proposito delle versioni. L'espressione 'integrità' aiuta a comprendere la pienezza e completezza del senso delle espressioni.⁹ La minuziosa conformità richiesta delinea inoltre la diligente e attenta opera di trasposizione linguistica. La rispondenza è quindi sia strumentale che finale. L'introduzione legislativa comunque sottolinea espressamente il rigore dottrinale e l'unità rituale che presiedono la varietà linguistica. L'ortoprassi nel lavoro di traduzione, per essere realmente tale, deve rispettare fedelmente il testo e, così facendo, riflette l'ortodossia della fede.¹⁰ La forma espressiva – nella spiegazione del Pontefice – non solo non può snaturare o stravolgere l'*editio typica* ma deve rispettare l'unità e ricchezza storica del Rito Romano.

L'altro versante (quello del *pluralismo espressivo*) è forse meno sottolineato ed evidente, ma ugualmente presente nella logica del provvedimento. Il principio fondamentale additato (il *magnum principium* appunto) è quello della *comprensibilità della preghiera liturgica da parte del popolo*. La liturgia come epifania della Chiesa appare in tal modo come un coro a più voci ordinato e armonico. Il Papa segnala d'altronde la parziale rinuncia all'universalità della lingua comune liturgica come una scelta sofferta ma consapevole e avveduta.¹¹ L'*excursus* storico-esperienziale del cammino percorso proposto d'altronde non sottace la coscienza delle difficoltà che si presentavano nella "volgarizzazione" dei testi celebrativi.¹² L'indole propria di ciascuna lingua

⁹ Un rischio talora avvertito è quello della riformulazione troppo libera e creativa del testo. L'integrità implica la mancata indebita sottrazione di elementi o sfumature eucologiche.

¹⁰ «Ortodossia significa quindi il modo giusto di onorare Dio e la retta forma di adorazione. In questo senso l'ortodossia è per sua stessa definizione anche "ortoprassi"; il contrasto moderno tra i due termini, nella loro origine si risolve da se stesso» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, pp. 155-156).

¹¹ Cfr. anche FRANCESCO, *Omelia nella Santa Messa nella Parrocchia romana di Ognissanti a Via Appia Nuova*, 7 marzo 2015 (in occasione del cinquantesimo della prima celebrazione della Messa in italiano). L'introduzione della lingua parlata avviene sempre insieme alla lingua latina e non in alternativa («una cum Latina lingua», 2° cpv, *Proemio MP*), cfr. anche can. 928.

¹² «[...] le stesse lingue volgari spesso solo in maniera progressiva sarebbero potute divenire lingue liturgiche, splendenti non diversamente dal latino liturgico per l'eleganza dello stile e la gravità dei concetti al fine di alimentare la fede» (3° cpv, *Proemio MP*).

richiede comunque una valutazione strettamente legata al contesto e alla cultura dei destinatari. Ciò comporta un indubbio margine non tanto di autonomia quanto di giudizio e apprezzamento. Il grave compito dei Vescovi è perciò quello di rendere più fruibile e apprezzabile il tesoro del culto senza profanarlo o depauperarlo.¹³

Ai fini di un inquadramento concettuale dell'intervento normativo giova precisare che l'appropriatezza delle traduzioni («uno stile espressivo adatto e congruente alle singole parti»)¹⁴ non può mai indicare una "appropriazione" dei testi liturgici, ogni particolarismo o pretesa di autosufficienza disdice alla cattolicità della Chiesa. Il bene comune liturgico spetta sempre e soltanto alla Chiesa universale. I due punti segnalati (fedeltà-unità e discrezionalità-autonomia) pertanto non possono collocarsi sullo stesso piano o livello (l'uno è sostanziale, l'altro strumentale). La «grande varietà di lingue»¹⁵ presenti nell'estensione della famiglia cristiana non è riconducibile alla "mirabile varietà" carismatica del popolo di Dio.¹⁶ La necessità della traduzione non è un valore in sé (anzi rappresenta un disagio e una rinuncia),¹⁷ ma un'esigenza funzionale e strumentale alla comunicazione. L'adeguamento linguistico ha pertanto un importante carattere pratico e pastorale, che resta però subordinato alla verità e autenticità del mistero. Il vero problema, come vedremo, resta *la bontà e qualità del risultato*.

2. IL CONTENUTO E IL TENORE DELLA NOVELLA CODICIALE

Per quanto riguarda l'efficacia dispositiva, occorre pregiudizialmente chiarire che la prescrizione si riferisce alla *Chiesa latina* e più specificamente al *rito romano*. Il can. 838 disciplina infatti la facoltà di moderazione o regolazione non il potere di impostazione o configurazione del culto.¹⁸ In merito è utile sottolineare che l'immutato § 1 riflette l'apertura conciliare circa le competenze dell'autorità locale.¹⁹ Il Concilio ha voluto in generale promuovere una maggior attenzione all'indole e alla sensibilità celebrativa delle diverse

¹³ Nella celebrazione del mistero liturgico devono essere sempre chiari il primato della grazia e l'azione divina. L'intelligibilità non significa pertanto appiattimento o banalizzazione espressiva. ¹⁴ 4° cpv, *Proemio MP*. ¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Cfr. il ns., *Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio*, «Ephemerides Iuris Canonici», 54 (2014), pp. 339-373.

¹⁷ «La Chiesa Latina era consapevole dell'incombente sacrificio della perdita parziale della propria lingua liturgica, adoperata in tutto il mondo nel corso dei secoli...» (2° cpv, *Proemio MP*).

¹⁸ Cfr. E. TEJERO, *Comentario c. 838*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, coord y dir. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, III/1, EUNSA, Pamplona 2002, pp. 401-409. Si può cogliere lo stacco con il can. 841.

¹⁹ Il precedente can 1257 del CIC 17 riservava ogni compito all'autorità centrale («*Unius Apostolicae Sedis est tum sacram ordinare liturgiam, tum liturgicos approbare libros*»).

culture. La novella codiciale non interessa dunque la legislazione delle Chiese orientali.²⁰ Considerata la natura e il tenore del provvedimento esula parimenti dal fine dall'intervento normativo l'ordinamento delle altre liturgie occidentali.²¹

Il disposto del nuovo can. 838 ha modificato la precedente prescrizione in diversi aspetti. Le innovazioni riguardano solo i §§ 2 e 3 del canone (restano immutati i §§ 1 e 4). Al di là di alcuni affinamenti lessicali, l'iniziativa legislativa ha inciso soprattutto sulla *ripartizione delle competenze tra Sede Apostolica e Conferenze episcopali*. L'intento è di precisare e circoscrivere meglio le rispettive funzioni. La nota annessa d'altronde illustra il mutamento alla luce della ricezione delle fonti conciliari e postconciliari.²²

Le *attribuzioni della Sede Apostolica* specificano anzitutto l'attento ruolo di controllo e verifica, tramite la *recognitio*, degli *adattamenti approvati dalle Conferenze episcopali*.²³ Si tratta delle indicazioni che adeguano, precisano o caratterizzano le previsioni dei libri liturgici (Messale romano, breviario, rituale, ecc.) ai diversi contesti locali. La Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti, l'organismo curiale deputato, è tenuta infatti a giudicare la conformità e adeguatezza delle misure adottate in vista della loro allegazione al testo.²⁴ Tale competenza ovviamente non è nuova, precedentemente era congiunta o assorbita nella revisione della versione dei libri liturgici. La puntualizzazione a proposito delle traduzioni ha richiesto un'opportuna evidenziazione della fermezza e importanza del riscontro autoritativo.

Il cambiamento che ha suscitato, come vedremo, le maggiori discussioni concerne la diversa qualifica dell'atto di verifica delle traduzioni. La *recognitio* della Congregazione è limitata agli adattamenti liturgici e non si estende alle versioni nelle lingue vernacole. Il meccanismo che assicura efficacia all'opera di traduzione è quello della semplice *confirmatio*. Il disposto precisa pertanto che la spettanza delle Conferenze episcopali concerne la pre-

²⁰ Per la corrispondenza nel CCEO cfr. cann. 668 § 2 e 657.

²¹ Si pensi al rito ambrosiano o mozarabico, cfr. anche G. RAMIS MIQUEL, *Introducción a las liturgias occidentales no romanas*, Edizioni liturgiche, Roma 2013.

²² Cfr. ad es. CONSILIUM - SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, istr. *Inter oecumenici*, [I Istruzione], 26 settembre 1964, n. 21; PAOLO VI, m. p. *Sacram Liturgiam*, 25 gennaio 1964, n. IX; S. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, lett. *Decem iam annos*, 5 giugno 1976; S. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, decr. *Ecclesiae pastorum*, 19 marzo 1975, art. 3, n. 1. In generale circa quest'aspetto della riforma liturgica, cfr. *Le traduzioni dei libri liturgici. Atti del Congresso tenuto a Roma il 9-13 novembre 1965*, a cura della Segreteria del «Consilium», LEV, Città del Vaticano 1966; *Il Messale romano. Tradizione, traduzione, adattamento. Atti della xxx Settimana di studio dell'Associazione professori di liturgia, Gazzada, 25-30 agosto 2002*, a cura di C. Giraudo, Edizioni liturgiche, Roma 2003.

²³ «[...] aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere» (can. 838 § 2).

²⁴ Per Sede Apostolica si intende il Romano Pontefice e la Curia Romana (cfr. can. 361).

parazione, approvazione e pubblicazione della traduzione. Benché l'approvazione non costituisca un'acquisizione innovativa (era già implicita nella proposta sottoposta alla *recognitio*), l'espressione evidenzia ad ogni modo che il ruolo valutativo e deliberativo è riservato all'organismo episcopale. Il cambiamento operato mira a far chiarezza sulla natura dell'intervento curiale e ad assicurare una maggior autonomia decisionale e di apprezzamento ai Vescovi interessati. La variazione insomma non è tanto nominalistica o formale quanto funzionale o procedurale.²⁵ Il sistema *ex can.* 838 riformato delinea dunque una maggiore fiducia e rapidità nell'accertamento della Sede Apostolica a fronte della responsabilità e garanzia offerta dall'esame delle Conferenze episcopali.

Per quanto concerne la *riformulazione del testo*, si precisa che le versioni nelle lingue vernacole sono *convenientemente accomodate* dalle Conferenze episcopali («versiones... convenienter... accomodatas») anziché adattate (il precedente «versiones... convenienter... aptatas»). Fermo restando la minima discordanza (si tratta quasi di sinonimi), l'affinamento lessicale indica l'aggiustamento e l'adeguamento complessivo dell'opera di traduzione ed evita equivoci con gli adattamenti di cui al § 2.²⁶ Il nuovo testo per sottolineare la coscienziosità del compito demandato alle Conferenze stabilisce inoltre che le versioni siano *fedelmente preparate*. Al di là del valore esortativo della formula, la fedeltà indica la piena e rigorosa conformità dei testi liturgici tradotti con la fonte latina. Il criterio di corrispondenza comunque non può non influire sul consenso collegiale e sulla verifica autoritativa. La variazione letterale nell'impostazione del § 3 ha motivato anche un più chiaro riferimento alla pubblicazione dei libri liturgici nelle lingue correnti.

3. LA DISTINZIONE TRA “RECOGNITIO” E “CONFIRMATIO”

La principale innovazione normativa e l'elemento che ha avuto più risonanza nei commenti e nell'opinione pubblica è stato indubbiamente il passaggio dalla “autorizzazione” alla “conferma” da parte della Sede Apostolica in ordine alla pubblicazione delle versioni dei libri liturgici. La modifica, come accennato, risponde all'intento di una maggior conformità alle aspira-

²⁵ La menzionata nota *Commentaire* destituita di fondamento dal Papa individuava un'intercambiabilità o una sorta di equivalenza tra i due concetti. Non bisogna però confondere il processo di approvazione con la sostanza dell'operazione di traduzione. Cambia il contenuto e l'atteggiamento del controllo autoritativo ma non l'obiettivo o l'esigenza sottesa a questo passaggio.

²⁶ Il nuovo testo come il precedente circoscrive peraltro l'accomodamento ai limiti fissati dall'*editio typica* (cfr. SC 39). Una traduzione fedele mira a rendere il contenuto e il senso del testo originale senza alterare o menomare la percezione dell'uditore. Si tratta pertanto della conformazione generale del costrutto più che della trasposizione di singole espressioni.

zioni conciliari riguardo al decentramento in materia liturgica.²⁷ Occorre precisare subito che nella gestazione e riforma del can. 838, al di là delle possibili accezioni delle formulazioni, si sono succedute scientemente e non senza contrasti le qualifiche di *approbatio*, *recognitio* e *confirmatio* a proposito dell'intervento della Congregazione sulle traduzioni.²⁸ L'attuale novella sembra quindi uno sbocco o, piuttosto, una tappa nel lungo e sofferto cammino di attuazione della riforma liturgica.²⁹ Al di là del cambiamento nominale operato, il problema comunque è la determinazione del *significato* e del *contenuto dell'espressione*. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, com'è noto e in parte richiamato nello stesso provvedimento commentato, ha fornito un'estesa e accurata delucidazione circa la nozione di *recognitio*.³⁰ Il *Magnum principium* muove consapevolmente dall'esigenza di differenziare il meccanismo di controllo rispetto alla ricostruzione ermeneutica fornita. Al di là delle difficoltà di comprensione, la distinzione tra *recognitio* e *confirmatio* tuttavia non risulta ancora pacifica e acquisita. Le spiegazioni e le puntualizzazioni successive hanno contribuito a chiarire il senso del cambiamento codiciale.

Pare utile anzitutto richiamare sommariamente l'impostazione della riforma liturgica sul punto anche per coglierne la continuità o dipendenza logica. La cost. *Sacrosanctum Concilium* [= SC] a proposito delle *Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della liturgia* affronta la questione dell'apertura alle lingue nazionali in questi termini: «3. In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22.2 (consultati anche, se è il caso, i vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua) decidere circa l'ammissione e l'estensione della lingua nazionale. Tali decisioni devono essere approvate ossia confermate dalla Sede Apostolica. 4. La traduzione del testo latino in lingua nazionale da usarsi nella liturgia deve essere approvata

²⁷ Per un'ampia ricostruzione della questione nello sviluppo dei lavori conciliari cfr. J. MANZANARES MARIJUÁN, *Liturgia y descentralización en el Concilio Vaticano II. Las Conferencias Episcopales eje de la reforma litúrgica conciliar*, Università Gregoriana Editrice, Roma 1970.

²⁸ Cfr. lo schema proposto per il can. 792 (*de auctoritate competenti in re liturgica*, «Communicationes», 12 [1980], p. 370), il vecchio testo del can. 838, l'attuale novella del canone. Per rilievi in ordine all'impostazione della fase redazionale, cfr. anche J. MANZANARES, *De Conferentiae episcopalis competentia in re liturgica, in schemate codificationis emendata*, «Periodica», 70 (1981), pp. 469-497.

²⁹ La ricezione e applicazione della normativa è un passaggio sempre difficile e complesso. Cfr. J. OTADUY, *Giuridicità e prospettiva antiggiuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II*, in *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. Baura, M. del Pozzo, Giuffrè Editore, Milano 2016, pp. 59-110; ID., *Discernir la recepción. Las acepciones del concepto y su relieve en el derecho canónico*, «Fidelium Iura», 7 (1997), pp. 179-243.

³⁰ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Nota (circa naturam iuridicam et extensionem «recognitionis» Sanctae Sedis*), 28 aprile 2006, «Communicationes», 38 (2006), pp. 10-17.

dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra». ³¹ La clausola adottata è quindi: «*actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis*». Nel vivace dibattito conciliare relativo al controllo curiale si escluse espressamente prima la formulazione «*actis recognitis*» e poi «*actis approbatis*» proposte. ³² I Padri conciliari, pur riconoscendo l'utilità del controllo e dello scambio con gli organismi centrali, supposero quindi la specifica attribuzione nelle traduzioni delle future Conferenze episcopali. ³³ Stando al testo della SC non risulta acclarato che le versioni stesse dovessero essere soggette ad una verifica autoritativa. Provvedimenti successivi chiarirono meglio le competenze e l'estensione dell'esame della Sede Apostolica sulle traduzioni. ³⁴ Un serrato dibattito dottrinale riguardò l'attribuzione della potestà legislativa in capo solo alle Conferenze episcopali, solo alla Sede Apostolica, o alle Conferenze episcopali col necessario concorso della Sede Apostolica. ³⁵ Tralasciando gli sviluppi della vicenda, la novella codiciale corrisponde quindi ad una sorta di maturazione e "decantazione" dello spinoso problema linguistico.

Fermo restando la constatazione che la distinzione tra *recognitio* e *confirmatio* non è semplice e univoca, prima di analizzare brevemente i profili dei

³¹ SC 36.

³² Cfr. *Acta Synodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. I, pars IV, Tip. Polyglottis vaticanis, 1971, p. 288. Il Relatore così precisava il senso dell'espressione adoperata: «*Verbum enim 'probatis', de se genericum, specificatur seu explicatur verbo 'confirmatis'. Nam hac locutione ostenditur ius quod ab auctoritate inferiore legitime statuitur et ab auctoritate superiore agnoscitur et completur. Inde via media obtinetur, cum auctoritas inferior ius condat et auctoritas superior novam vim iuridicam addat*» (*ibid.*).

³³ Riferendosi al testo di SC precisa E. Tejero: «en este texto, no se hace mención expresa de las Conferencias Episcopales, porque, cuando se redactó la SC aún no se había ocupado el Vaticano II de las concreciones organizativas que respaldarían luego la existencia y funciones propias de las Conferencias, non cabe duda alguna, una vez concluido el Concilio, de que "la competente autoridad eclesiástica territorial" es la Conferencia Episcopal» (*Comentario c. 838*, p. 406).

³⁴ L'istr. *Inter oecumenici* prevede: «Apostolice Sedis est [...] Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare» (n. 21). Il m. p. *Sacram Liturgiam* sancisce: «[...] opportunum ducimus significare, varias huiusmodi popolare interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§ 3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, § 3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda» (n. IX). A dimostrazione del clima convulso e polemico che circondava il tema il testo promulgato negli AAS rettificò quello apparso in *L'Osservatore Romano* («ab Apostolica Sede esse rite reconoscendas atque probandas», 29 gennaio 1964). Questa vicenda, riportata anche nella *Nota circa il can. 838 del C.I.C.*, è esposta da J. MANZANARES MARIJUÁN, *Liturgia y descentralización...*, pp. 226-227.

³⁵ Al di là dei rilievi contenuti in J. MANZANARES MARIJUÁN, *Liturgia y descentralización...*, pp. 232-251, cfr. I. GORDON, *Liturgia et potestas in re liturgica*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1966, pp. 156-161; M. NOIROT, *L'application de la Constitution conciliaire sur la Liturgie et le Motu Proprio «sacram Liturgiam» du 25 janvier 1964*, «L'ami du clergé», 74 (1964), pp. 275-276; M. GARRIDO, *El Concilio Vaticano II, Comentarios a la Constitución sobre sagrada Liturgia*, B.A.C., Madrid 1965.

due istituti conviene individuare subito i tratti comuni già appurati. La verifica autoritativa non appare un atto interno alla deliberazione ma un riscontro esterno rispetto all'approvazione collegiale.³⁶ Il controllo è demandato appunto a un organo diverso e gerarchicamente superiore rispetto al consenso episcopale. L'intervento della Sede Apostolica rappresenta ad ogni modo un requisito integrativo necessario per l'efficacia della delibera, una *conditio sine qua non* per la validità della pubblicazione.³⁷ Le maggiori incertezze riguardano l'oggetto e la portata del riscontro.

La *recognitio* sarebbe il positivo accertamento della conformità con la comunione ecclesiastica. Il giudizio riguarda tanto la legittimità e rispondenza dottrinale dell'atto quanto l'opportunità e convenienza dell'emanazione. Le ipotesi legislative che la prevedono sono individuate dal disposto dei cann. 446, 455, 456, 838 § 2, 1120.³⁸ Il Pontificio Consiglio aveva precisato che «La *recognitio* di questi testi giuridici o liturgici non è una generica o sommaria approvazione e tanto meno una semplice "autorizzazione". Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata: per giudicare la legittimità e la congruità con le norme universali canoniche o liturgiche dei relativi testi che le Conferenze episcopali desiderano promulgare o pubblicare». ³⁹ Il Dicastero sulla scorta delle indicazioni emergenti dai lavori redazionali ha voluto ribadire che non si tratta di una ratifica o autorizzazione ma di una revisione ed eventuale correzione del testo. Il controllo gerarchico condiziona la forza del provvedimento.⁴⁰ La necessità della verifica tutoria ovviamente non sottrae la riconduzione dell'atto all'organo episcopale che l'ha emesso e lo pubblica. La "valutazione esterna" rappresenta però una garanzia di rigore e accuratezza sostanziale del contenuto del provvedimento. L'istr. *Liturgiam authenticam* prevedeva appunto nella fase di revisione non solo l'analiticità del riscontro ma la facoltà di apportare integrazioni o modifiche.⁴¹

³⁶ La conferma non è un elemento essenziale o costitutivo della natura dell'atto, ma integrativo o perfezionativo dell'efficacia. «La *confirmación* es pues un requisito añadido al acto con caracter sucesivo» (M. CORTÉS, *Confirmación de actos jurídicos*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, coord. y dir. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, II, Aranzadi, Cizur Menor 2012, p. 517).

³⁷ Non convince la tesi secondo cui la mancata *probatio seu confirmatio* inficerebbe la liceità e non la validità del provvedimento: cfr. J. MANZANARES MARIJUÁN, *Liturgia y descentralización...*, pp. 237-238, 256.

³⁸ Prima si aggiungeva il can. 838 § 3.

³⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Nota...*, p. 11.

⁴⁰ «La richiesta *recognitio* è da considerarsi obbligatoria? Dal Codice di Diritto Canonico, come dal Direttorio pastorale dei Vescovi, si deve ritenere che la *recognitio* è una *conditio iuris* che, per volontà del supremo Legislatore, è richiesta *ad validitatem*» (*ibid.*, p. 16).

⁴¹ «[...] questa *recognitio* non è tanto una formalità quanto atto della potestà di governo, assolutamente necessario (in caso di omissione infatti, gli atti delle Conferenze dei vescovi non hanno forza di legge), che può comportare delle modifiche anche sostanziali» (n. 80).

La *confirmatio* è un tipo di provvedimento meno univoco e definito. L'ipotesi si riferisce infatti tanto all'elezioni o conferma di persone per un ufficio ecclesiastico tanto alla ratifica autoritativa di un atto giuridico.⁴² Non appare quindi necessariamente come un atto del superiore né è sempre riconducibile alla Sede Apostolica. Nel contesto delle tradizioni liturgiche assume ovviamente il valore di assenso al testo sottoposto. La definizione generale di *confirmatio* sottolinea in genere la forza e autorevolezza che discendono dal controllo.⁴³ In linea con l'antica *corroboratio*, la verifica del superiore conferisce maggior autorità e stabilità alla decisione dell'inferiore. La supervisione offre infatti un'assicurazione di coerenza e attendibilità del disposto. Il confine tra *recognitio*, *approbatio* e *confirmatio* è piuttosto incerto e tende facilmente a sovrapporsi. La differenza è che la *confirmatio* come suggello finale di legittimità non dovrebbe entrare tanto nell'esame del merito e del contenuto dell'atto quanto valutare i presupposti e la regolarità della delibera.⁴⁴ Nell'ambito considerato si esclude pertanto un ruolo alternativo o modificativo nell'intervento della Congregazione.⁴⁵ Nel processo logico e cronologico di emanazione dell'atto giuridico la conferma si ritiene insomma l'ultimo passaggio e presuppone l'avvenuta revisione (esplicita o implicita) e l'approvazione del testo.

Il *Magnum principium* ha cercato dunque di inquadrare e precisare meglio l'accezione dei passaggi secondo la *mens* conciliare, anche alla luce delle delucidazioni intervenute circa la *recognitio*. Sembra quasi ironico constatare che l'usuale equivoca traduzione precedente del termine *recognitio* come "autorizzazione"⁴⁶ corrisponderebbe in buona misura all'assenso curiale attualmente richiesto per le traduzioni liturgiche. La *questione ermeneutica* non può tuttavia essere risolta solo col ricorso a formule o etichette, richiede una valutazione delle *particolarità del caso* e della *natura del bene giuridico conside-*

⁴² Cfr. cann. 179 §§ 1-5, 317, 324, 341 §§ 1-2, 377, 509, 565, 577, 625, 688, 700, 1420, 1716. Per un prospetto delle diverse ipotesi cfr. anche L. CHIAPPETTA, *Dizionario del nuovo codice di diritto canonico. Prontuario teorico-pratico*, Edizioni Dehoniane, Napoli 1986, pp. 204-205.

⁴³ «Como término jurídico, la confirmación es actualmente para el derecho canónico un acto jurídico del superior, normalmente de control de actos jurídicos de inferiores o antecesores, establecida como un requisito esencial para la validez de un acto principal válido, que alcanza así mayor firmeza o fuerza» (M. CORTÉS, *Confirmación de actos jurídicos*, p. 517).

⁴⁴ La peculiarità della traduzione liturgica, come vedremo, rende etereo e problematico lo stacco.

⁴⁵ «La *confirmatio* della Sede apostolica non si configura pertanto come un intervento alternativo di traduzione, ma come un atto autoritativo con il quale il dicastero competente ratifica l'approvazione dei vescovi» (A. ROCHE, *Commento del motu proprio*, 9 settembre 2017, all'atto della presentazione del documento).

⁴⁶ Nelle traduzioni del codice in altre lingue l'espressione è leggermente diversa 'reconnaissance' (francese), 'prior review' (inglese), 'revisión previa' (spagnolo), 'Überprüfung' (tedesco).

rato. La *confirmatio* delle versioni dei libri liturgici non è semplicemente un *minus* o un'attenuazione rispetto all'antecedente profonda e analitica revisione, costituisce un'operazione diversa e in parte peculiare. Il punto è che nell'*opera di traduzione* la forma o versione contiene e, in un certo senso, manifesta patentemente lo scopo e la sostanza della delibera. L'esame tutorio pertanto non si limita solo alle modalità del processo redazionale ma abbraccia il corpo e il risultato della traduzione. Il *Motu proprio* (o, piuttosto, l'autorevole presentazione e la spiegazione autentica) sancisce una revisione del procedimento di approvazione, promuovendo il decentramento e la responsabilità delle Conferenze episcopali, non fissa però una preclusione circa l'apprezzamento generale del merito dell'espressione e della trasposizione linguistica da parte della Congregazione, anzi sembra supportarla e auspicarla.⁴⁷ Si esclude senz'altro l'esigenza di un minuzioso e pedissequo riscontro testuale (parola per parola) e si censura l'ingiunzione o imposizione di alternative o correzioni perentorie, non si abbandona però la verifica garantistica della Sede Apostolica con il possibile contributo e apporto perfezionativo. L'atteggiarsi della ratifica resta pertanto in parte affidata alla ragionevolezza della complementarità tra governo territoriale e centrale. Le notazioni e precisazioni intervenute sul significato della *confirmatio* hanno sicuramente un valore autoritativo e autentico, sarebbe auspicabile tuttavia che fossero integrate ed esplicitate formalmente nel corpo della disposizione legale.

4. LE IMPLICAZIONI DELLA MODIFICA NORMATIVA

Fermo restando il chiaro indirizzo fissato dal Legislatore supremo, solo la *prassi applicativa* della Congregazione potrà sciogliere le residue incertezze o difficoltà circa l'esatto contenuto della *confirmatio* in questo ambito. L'attuazione del disposto, proprio per la delicatezza e complessità del lavoro di

⁴⁷ «In breve, realizzata ordinariamente per via fiduciaria, la "confirmatio" suppone una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto al testo tipico latino, tenuto conto soprattutto dei testi di maggiore importanza (ad es. le formule sacramentali, che richiedono l'approvazione del Santo Padre, il Rito della Messa, le preghiere eucaristiche e di ordinazione, che comportano una accurata revisione)» (*Nota circa il can. 838 C.I.C.*); «Supponendo ovviamente una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto all'edizione tipica su cui si fonda l'unità del rito, e tenendo conto soprattutto dei testi di maggiore importanza, in particolare le formule sacramentali, le preghiere eucaristiche, le preghiere di ordinazione, il rito della messa, e via dicendo» (A. ROCHE, *Commento del motu proprio*); «La *confirmatio* non suppone più dunque un esame dettagliato parola per parola, eccetto nei casi evidenti che possono essere fatti presenti ai Vescovi per una loro ulteriore riflessione. Ciò vale in particolare per le formule rilevanti, come per le Preghiere Eucaristiche e in particolare le formule sacramentali approvate dal Santo Padre. La *confirmatio* tiene inoltre conto dell'integrità del libro, ossia verifica che tutte le parti che compongono l'edizione tipica siano state tradotte» (FRANCESCO, *Lettera al Card. Sarah*).

traduzione, può richiedere d'altronde un intervento abbastanza diversificato e variabile a seconda delle situazioni e dei contesti locali. La generalità e astrattezza della previsione dovrà misurarsi quindi con la concretezza e specificità del riscontro. Le polemiche e discussioni mediatiche nel commento della normativa in buona parte stravolgono il senso della giuridicità canonica, rapportano infatti il giudizio di valore all'affermazione o rivendicazione di un principio (accentramento o decentramento decisionale) anziché alla giustizia del bene e alla bontà del risultato. La misura della conferma si inquadra a buon diritto negli interventi giuridici e prudenziali di garanzia e tutela.⁴⁸ La *ratifica* è *condizione di efficacia* del provvedimento ma è, soprattutto, una *forma di accortezza e previdenza*. Il controllo autoritativo implica un apprezzamento *ben ponderato* (frutto anche della qualificazione e dell'esperienza) e principalmente *concordato*. Né nell'originaria previsione codiciale né nella riforma si è messo mai in dubbio l'utilità e opportunità dell'autorizzazione della Sede Apostolica, quale "valore aggiunto" del sistema più che mera esigenza di unità e di comunione ecclesiale. La mutua immanenza tra Chiesa universale e Chiesa particolare e la struttura gerarchica dell'organizzazione ecclesiastica assicurano infatti proficue forme di interazione e coordinamento legislativo.⁴⁹ La nuova formulazione del can. 838 §§ 2 e 3 determina allora un ripensamento del regolamento di attribuzioni di carattere essenzialmente procedimentale e funzionale. La verifica analitica e la specifica approvazione competono sicuramente all'organismo episcopale, il controllo e la supervisione spettano all'Autorità superiore.⁵⁰ L'esame in vista della conferma non rappresenta dunque un nulla osta notarile o un visto esecutivo, ma un ulteriore ed estremo riscontro cautelativo.

Illustrato il presumibile orientamento della novella codiciale, ci sembra utile ribadire l'*orizzonte di senso e di valore della normativa*: «Lo scopo della modifica è definire meglio i ruoli della Sede Apostolica e delle conferenze dei vescovi, chiamate a operare in dialogo tra loro, nel rispetto della propria competenza, che è differente e complementare, in ordine alla traduzione dei libri tipici latini, come degli eventuali adattamenti, che possono riguardare testi e riti». ⁵¹ Lo "spirito giusto" dunque è quello del *coordinamento* e della *collaborazione istituzionale* tra il governo locale e centrale.⁵² Una logica conflittuale e dialettica nell'interpretazione e, soprattutto, nell'esecuzione della

⁴⁸ La diversa figura giuridica non muta gli estremi del passaggio delineati dal Pontificio Consiglio come «intervento giuridico e prudenziale» (*Nota*, p. 11).

⁴⁹ Cfr. *supra* rif. nt. 6.

⁵⁰ L'articolazione e concatenazione tra *recognitio* e *approbatio* è complesso e delicato.

⁵¹ A. ROCHE, *Commento del motu proprio*.

⁵² La realizzazione della giustizia sta nell'oggettività dell'attribuzione (dare a ciascuno il suo), in genere però non può essere disgiunta dalla rettitudine degli operatori.

prescrizione ci sembra che tradisca patentemente gli intenti del Legislatore. Per quanto vi possano essere stati in passato incomprensioni o contrasti,⁵³ la riforma non è un “regolamento di conti” o la soluzione imperativa di supposti “conflitti di attribuzioni” ma una dimostrazione di crescita e maturità nell'impostazione dei problemi ecclesiali. Il frequente richiamo al “dialogo” e allo scambio reciproco non è un ossequio al buonismo curiale ma una precisa indicazione di metodo e di percorso.⁵⁴ Rivalità, antagonismi, contese e sospetti, che purtroppo un'impropria ricezione ideologica rischia di alimentare, non giovano a cogliere l'aiuto e il supporto che la Congregazione può fornire, senza minimamente espropriare o sminuire il compito essenziale e prioritario delle Conferenze episcopali.

La prassi mostrerà quanto il testo legale sia riuscito a raggiungere la finalità della legge. Il discorso strumentale sulle competenze e spettanze reciproche non può sottacere ad ogni modo lo *scopo ultimo o finale* del processo di traduzione: la *buona qualità della versione*. Ai fini del supporto linguistico della preghiera liturgica del popolo di Dio non interessa tanto ‘chi’ provveda quanto la ‘bontà’ del servizio reso. La conformità ed eleganza del linguaggio liturgico moderno, come rilevato nello stesso proemio del *Motu proprio*, è probabilmente un *punctum dolens* della riforma liturgica. Fermo restando la presunzione della bontà e adeguatezza della resa del testo e la fiducia nei confronti del riscontro della Conferenza episcopale, si lamenta spesso l'inesperienza e insufficienza nell'introduzione al “mistero del culto”.⁵⁵ La formulazione eucologica e lo stile espressivo richiedono infatti un collegamento non semplice e agevole con la tradizione e il patrimonio consolidato. La realizzazione della *triplice fedeltà* richiamata dal Papa (al testo originale, alla particolarità della lingua adoperata e alla sensibilità dei destinatari)⁵⁶ rappresenta il grave compito affidato agli organismi episcopali. Al di là del riscontro della serietà e correttezza del procedimento, l'intervento della Sede Apostolica assicura peraltro la correttezza dottrinale e l'unità e integrità del rito.

⁵³ L'effetto più immediato e diretto dell'intervento normativo pare quello di scongiurare intimitazioni o chiusure pregiudiziali nella prassi o nell'uso della Congregazione.

⁵⁴ Oltre all'appena richiamato «chiamate a operare in dialogo tra loro» (nt. 52), sono indicativi i richiami di Papa Francesco: «se pure in dialogo con la Santa Sede»; «in spirito di dialogo e di aiuto a riflettere se e quando fosse necessario» (*Lettera al Card. Sarah*).

⁵⁵ Il Papa emerito metteva in guardia dal rischio della banalizzazione e dell'appiattimento nel linguaggio dei segni: «Ma quando la liturgia è qualcosa che ciascuno si fa da sé, allora non ci dona più quella che è la sua vera qualità: l'incontro con il mistero, che non è un nostro prodotto, ma la nostra origine e la sorgente della nostra vita» (J. RATZINGER, *La mia vita. Autobiografia*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, p. 115). Anche le traduzioni dovrebbero sempre rispettare il carattere misterico e trascendente del culto.

⁵⁶ cfr. *Institutio Generalis Missalis Romani*, nn. 391-392. Il Pontefice ha cura di precisare che la fedeltà riguarda *in primis* il testo originale. Gli aspetti segnalati non stanno quindi sullo stesso piano.

Occorrerà probabilmente ancora un certo rodaggio, affinamento e perizia per giungere a traduzioni davvero degne e belle.

Nella linea del completamento applicativo gli *interventi correttivi o integrativi* espressamente richiesti aiuteranno a perfezionare il quadro normativo. Al di là dell'adeguamento dell'art. 64 § 3 della cost. ap. *Pastor bonus*,⁵⁷ la modifica del *Regolamento della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti* potrà fornire maggiori e più analitiche indicazioni sulla portata della *confirmatio* in materia. Una rettifica abbastanza semplice concerne l'*Ordinamento generale del Messale romano* e i *Praenotanda* degli altri libri liturgici del rito romano. Abbastanza delicata e spinosa è inoltre la "ri-comprensione" dell'istr. *Liturgiam authenticam*, non si tratta infatti di sostituire solo alcune espressioni ma di interpretare, adeguare e correggere il documento alla luce del *Magnum principium*.⁵⁸ L'esplicito apprezzamento dell'Istruzione per la cura dedicata all'impostazione e alle conseguenze della difficile e laboriosa opera di traduzione manifesta peraltro tutta l'attenzione e preoccupazione con cui la Sede Apostolica segue il cammino della riforma. L'attuazione e integrazione della modifica codiciale pertanto non può che ispirarsi al desiderio di incrementare la vita liturgica e la formazione culturale.

⁵⁷ Cfr. G.M. AGNELO-PEPE, *Commento art. 64 PB*, in *Commento alla Pastor bonus e alle norme sussidiarie della Curia romana*, a cura di P. V. Pinto, LEV, Città del Vaticano 2003, pp. 92-93.

⁵⁸ «Il *Magnum Principium* non sostiene più che le traduzioni devono essere conformi in tutti i punti alle norme del *Liturgiam authenticam*, così come veniva effettuato nel passato. Per questo i singoli numeri di LA vanno attentamente ri-compresi, inclusi i nn. 79-84, al fine di distinguere ciò che è chiesto dal codice per la traduzione e ciò che è richiesto per i legittimi adattamenti. Risulta quindi chiaro che alcuni numeri di LA sono stati abrogati o sono decaduti nei termini in cui sono stati ri-formulati dal nuovo canone del MP (ad es. il n. 76 e anche il n. 80)» (*Lettera al Card. Sarah*).